

# CIRCOLARE INPS N.35 DEL 20/02/2024

APE SOCIALE

Requisito anagrafico: **63 anni**  
e **5 mesi di età**

#### **Incumulabilità**

Si decade dall'indennità ove:

- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

#### **Richiesta di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.**

- entro il 31 marzo 2024;
- entro il 15 luglio 2024;
- entro e non oltre il 30 novembre 2024.

Possono richiederla:

- **disoccupati** che hanno cessato integralmente, al momento della domanda, di ricevere le prestazioni per gli ammortizzatori sociali;
- **persone** con invalidità civile pari o superiore al 74%;
- **persone** che assistono parenti di primo grado con disabilità grave, i cosiddetti caregiver;
- **lavoratori** occupati in attività gravose. Questi per beneficiare dell'anticipo pensionistico gratuito devono dimostrare di aver svolto un'attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi 7 o per almeno 7 negli ultimi 10.

Viene **ampliata** la platea dei **lavoratori gravosi** che possono accedere all'Ape sociale, includendo anche le nuove professioni individuate dall'apposita commissione presieduta dall'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano.

Elenco 

**Per il 2024 possono accedere all'APE SOCIALE le seguenti categorie di lavoratori che svolgono attività gravose:**

1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
2. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
3. Conciatori di pelli e di pellicce;
4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
5. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
6. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
8. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
9. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
11. Operai ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
12. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
13. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
14. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011;
15. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
16. docenti di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
17. tecnici della salute;
18. addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
19. professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
20. operatori della cura estetica;
21. professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
22. artigiani, operai specializzati agricoltori;
23. conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
24. operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
25. conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
26. conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
27. operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
28. conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
29. conduttori di mulini e impastatrici;
30. conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
31. operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
32. operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
33. conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
34. personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
35. personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
36. portantini e professioni assimilate;
37. professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
38. professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.



UIL NAZIONALE  
Fisco&Previdenza

# MESSAGGIO INPS N.812 DEL 23/02/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori  
usuranti



UIL NAZIONALE  
Fisco&Previdenza

La **quota 96,7** è un sistema che permette di andare in pensione anticipata a 61 anni e 7 mesi di età e con 35 di contributi.

L'Inps ha chiarito che il **primo maggio 2024** scade il termine per l'invio delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti e notturni che maturano i requisiti richiesti dal primo gennaio al 31 dicembre 2025.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in **via telematica all'Istituto di Previdenza** accompagnata dal modulo AP45 e dalla documentazione che conferma la sussistenza dei requisiti necessari, come le buste paga, o il libretto lavoro, o le lettere di assunzione eccetera.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il **differimento della decorrenza del trattamento pensionistico** anticipato pari a:

- a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Solo per i **lavoratori usuranti e notturni**, che abbiano svolto un lavoro usurante almeno per metà della vita lavorativa o per sette anni negli ultimi dieci, e per gli **addetti** alla cosiddetta **linea catena**.

La domanda in argomento può essere presentata anche **dai lavoratori dipendenti** del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.



UIL NAZIONALE  
Fisco&Previdenza

# QUOTA 103

CIRCOLARE INPS N. 39 DEL 27/02/2024



IL SINDACATO DELLE PERSONE  
UIL NAZIONALE  
Fisco&Previdenza

Età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Non possono accedervi il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Può accedervi anche chi richiede il computo in gestione separata o a chi opta per il sistema contributivo secondo la riforma del 1995.

In caso di accompagnamento a pensione quota 103 tramite assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di maturazione del diritto pensionistico nel 2024 l'assegno straordinario deve essere erogato per tutti i sette mesi della finestra e non oltre il 31 luglio 2025, mentre la contribuzione correlata si interrompe alla maturazione dei requisiti.

### Sistema contributivo

Nuove finestre di 7 (lavoratori del settore privato) e 9 mesi (lavoratori del settore pubblico).  
Decorrenza:

- 2 agosto per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla gestione ex Inpdap;
- 1 settembre per gli altri dipendenti del settore privato e gli autonomi con trattamento liquidato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni dei lavoratori autonomi);
- 2 ottobre o il 1 novembre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'importo lordo mensile non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito (nel 2024 - 598,61 euro). Di conseguenza nel 2024 il valore massimo mensile lordo di quota 103 è pari a

Una volta raggiunta l'età di vecchiaia, verrà erogato l'importo spettante, adeguato all'inflazione nel corso degli anni, come se non fosse mai stato

Queste date corrispondono anche alla decorrenza dell'esonero contributivo a cui possono accedere i lavoratori che, pur maturando i requisiti di quota 103, scelgono di non accedervi e di proseguire l'attività lavorativa.

Nei comparti scuola e Afam valgono sempre le date di uscita del 1° settembre e del 1° novembre rispettivamente

UIL NAZIONALE  
Fisco&Previdenza

